



**COMUNE DI CAPOSELE**  
*PROVINCIA DI AVELLINO*



**REGOLAMENTO COMUNALE DELLA  
CONSULTA DELLE DONNE**



## **SOMMARIO:**

**Art. 1 – Istituzione**

**Art. 2 – Finalità**

**Art. 3 - Componenti**

**Art. 4 – Organi della Consulta delle Donne**

**Art. 5 – Assemblea**

**Art. 6 – Ufficio di Presidenza**

**Art. 7 – Gruppi di Lavoro**

**Art. 8 – La Presidente**

**Art. 9 – Segretaria**

**Art. 10 – Personale di supporto**

**Art. 11 – Regolamento di funzionamento**

**Art. 12 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

**Art. 13 – Sede**

**Art. 14 – Modifiche del regolamento**

**Art. 15 – Disposizioni transitorie**



## **Art. 1 – Istituzione**

Il Comune di Caposele istituisce la Consulta delle Donne quale organismo consultivo e propositivo che opera nell'ambito delle Pari Opportunità rispettando i principi di parità contenuti nella Costituzione Italiana al fine di promuovere azioni volte alla valorizzazione della popolazione femminile a partecipare alla vita politica e amministrativa della comunità caposelese.

L'attività della Consulta si effettua nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa e dal D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 – “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

L'attività della Consulta delle Donne si svolgerà presso la sede messa a disposizione dal Comune di Caposele.

## **Art. 2 – Finalità**

La Consulta delle Donne ha natura consultiva e propositiva, concorre alla promozione e alla realizzazione di azioni positive e continuative, nel riconoscimento della differenza di genere, volte alla garanzia delle pari opportunità tra uomo e donna.

La consulta è organo di partecipazione delle cittadine all'attività dell'Ente, finalizzata alla valorizzazione delle fasce più deboli della popolazione, alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società. Può promuovere indagini, convegni, workshop sulle esigenze delle donne, può proporre miglioramenti e soluzioni innovative e impegnarsi nello sviluppo delle responsabilità dei ruoli.

La Consulta può chiedere di essere sentita, tramite una sua rappresentante, nel Consiglio Comunale su questioni che attengono alla sua sfera di competenza.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Consulta delle Donne, può utilizzare risorse provenienti da trasferimenti comunali, quote di iscrizioni, sponsorizzazioni, donazioni.

## **Art. 3 - Componenti**

Alla Consulta delle Donne possono aderire tutte le donne maggiorenni, nate, residenti, domiciliate o che svolgono la loro attività lavorativa nel Comune di Caposele, in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la carica di consigliere comunale.

Fanno parte di diritto della Consulta, senza poter ricoprire ruoli di rappresentanza della stessa, le donne elette in consiglio Comunale nonché le Assessorate.

L'adesione, a domanda dell'interessata mediante specifico modulo in qualsiasi momento, viene formalmente accolta dal Presidente, previa verifica del possesso dei richiesti requisiti.



Di tutte le aderenti si terrà apposito elenco, aggiornato periodicamente e depositato presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Tutte le funzioni della Consulta vengono esercitate gratuitamente. Il Mandato è coincidente con quello dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4 – Organi della Consulta delle Donne**

Sono organi della Consulta delle Donne:

- L'Assemblea;
- Ufficio di Presidenza;
- La Presidente;
- La Vice Presidente;
- La Segretaria.

#### **Art. 5 – Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutte le aderenti alla Consulta delle Donne.

Compiti dell'Assemblea sono:

- Promuovere azioni dirette a rilevare le esigenze donne presenti sul Comune di Caposele;
- Promuovere la partecipazione ed integrazione nella vita sociale delle donne, indipendentemente dallo stato sociale, appartenenza etnica, politica e religiosa;
- Promuovere la cittadinanza attiva delle donne;
- Eleggere i membri dell'Ufficio di Presidenza.

L'Assemblea, nella prima adunanza convocata dal Sindaco, elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza delle presenti, sette membri dell'Ufficio di Presidenza. Ogni componente dell'Assemblea riceve una scheda nella quale dovrà esprimere una preferenza. Le componenti dell'Assemblea che avranno raccolto più preferenze saranno dichiarate elette all'interno del Ufficio di Presidenza. A parità di preferenze si procederà con il sorteggio.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e preside i lavori, si delibera a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità prevale il voto della Presidente.

Il verbale delle deliberazioni è redatto dalla Segretaria che lo sottoscrive unitamente alla Presidente.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del 1/5 delle aderenti.

Di ogni riunione è redatto un verbale, che sarà trasmesso al Consigliere Delegato alle Politiche Sociali e al Sindaco, debitamente firmato dalla Presidente e dalla segretaria verbalizzante.

La mancata partecipazione alle riunioni dell'Assemblea per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dell'incarico di consultrice. La decadenza deve essere constatata



dalla Presidente entro dieci giorni dal suo verificarsi - con lettera raccomandata – ed ha effetto dal giorno del ricevimento della medesima.

### **Art. 6 – Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza, composto dalle sette elette, elegge al suo interno la Presidente ed ha il compito di promuovere le azioni necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali della Consulta e di attuare le deliberazioni della stessa.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e le sue componenti sono rieleggibili.

Decade la componente che non partecipa ai lavori del Ufficio di Presidenza per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo. La decadenza deve essere dichiarata dalla Presidente entro i dieci giorni dal suo verificarsi con lettera raccomandata ed ha effetto dal giorno di ricevimento della medesima. La sostituzione avviene entro dieci giorni con la prima delle non elette, o qualora mancasse, indicando nuove elezioni solo per la carica scoperta.

### **Art. 7 – Gruppi di Lavoro**

I gruppi di lavoro si formano allorché vengano stabilite gli obiettivi da raggiungere.

Sono composti da donne che fanno parte dell'Assemblea che sono coordinate dalle donne che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza.

I gruppi di lavoro hanno durata temporale pari alla durata delle attività poste in essere.

### **Art. 8 – La Presidente**

La Presidente è eletta dall'Ufficio di Presidenza all'interno delle sue componenti con maggioranza semplice delle aventi diritto ed in ogni caso in numero non inferiore a quattro componenti per il quorum costitutivo.

I compiti della Presidente sono:

- nominare il Vice Presidente tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- nominare una Segretaria tra i membri dell'Assemblea non componenti l'Ufficio di Presidenza;
- convocare e presiedere l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza;
- rappresentare la Consulta in tutti i rapporti esterni, assegnare specifici incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo e curare, insieme all'Ufficio di Presidenza, l'attuazione dei suoi compiti.

Al termine del proprio incarico, la Presidente trasmette al Sindaco una relazione informativa sull'attività svolta dalla Consulta.



La presidente può essere sfiduciata, con motivazione espressa, da 4/6 dell'Ufficio di Presidenza o dai 2/3 dell'Assemblea.

### **Art. 9 – Segretaria**

Il Presidente sceglie un rappresentante dell'Assemblea con funzioni di segretaria che dovrà coadiuvala nel redigere i verbali delle assemblee e custodire la corrispondenza.

La segretaria ha il compito di:

- Emanare le convocazioni;
- Raccogliere le proposte ed elaborare gli ordini del giorno;
- Predisporre la documentazione;
- Raccogliere ed archiviare gli ordini del giorno;
- Raccogliere ed archiviare i progetti e le proposte.

### **Art. 10 – Personale di supporto**

La Consulta delle Donne nelle proprie attività è assistita da personale dell'Amministrazione Comunale in accordo con il Consigliere Delegato alle Politiche Sociali.

Periodicamente il Consigliere Delegato alle Politiche Sociali informa il Consiglio Comunale sull'operato e sulle spese della Consulta.

### **Art. 11 – Regolamento di funzionamento**

La Consulta delle Donne, a maggioranza semplice, si dà delle regole interne con le quali disciplina il funzionamento dei suoi organi.

### **Art. 12 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- Pubblicizzare le iniziative e gli eventuali documenti della Consulta delle Donne;
- Informare e coinvolgere la Consulta delle Donne, sulle iniziative riguardanti le esigenze delle donne e la loro valorizzazione nella società;
- Supportare, anche con risorse finanziarie, compatibilmente con le possibilità del Bilancio Comunale, le attività della Consulta;
- Agevolare l'accesso agli atti amministrativi, su temi specifici di interesse per la Consulta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge;
- Concedere l'uso della sala consiliare a richiesta del Presidente della Consulta per svolgere le riunioni dell'Assemblea, del Gruppo di Lavoro.



### **Art. 13 – Sede**

La sede della Consulta delle Donne è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio.

Altra sede per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidente.

### **Art. 14 – Modifiche del regolamento**

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentito il parere non vincolante della Consulta.

La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modificazione del Regolamento. La proposta di modifica deve essere approvata a maggioranza di 2/3 dei competenti.

### **Art. 15 – Disposizioni transitorie**

Entro un mese dall'approvazione del regolamento, sarà pubblicato apposito avviso pubblico volto a raccogliere le istanze di adesione alla Consulta.

Le istanze pervenute saranno esaminate dal responsabile dei servizi sociale che provvederà a redigere l'elenco dei componenti della Consulta che sarà trasmesso tempestivamente al Sindaco e al Consigliere delegato alle politiche sociali al fine dell'indizione delle elezioni per la nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.